

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

rientro="C">IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - TERZA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice unico Dott. Lucia FERRIGNO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7107/2004 R.G.

promossa da: XX in proprio e quale legale rappresentante della AZIENDA "LA SPERANZA"

elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE, 101 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. CARDIOTA ANNA che lo rappresenta e difende;

ATTORE

CONTRO

YY

elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA, 18 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. UGOLINI CARLO che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

in punto a:

"145999 - Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)".

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

"Precisa le conclusioni come da atto di citazione".

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

"Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta".

Svolgimento del processo

Con ricorso a questo Tribunale ex [art. 700 c.p.c.](#) depositato il 5.11.2001, XX "in proprio e quale legale rappresentante della azienda floro vivaistica "La Speranza" con sede in Altedo (BO) via Bassa Inferiore n. 64", esponeva:

- che di recente, YY, benché privo delle richieste autorizzazioni amministrative, aveva adibito ad allevamento cinofilo una vecchia struttura muraria (ex stalla) posta a circa 40 mt. dalla sua azienda, "La Speranza", e che i numerosi **cani** allevati dal YY, oltre a creare grave disturbo con il loro continuo abbaiare, non erano neppure adeguatamente custoditi per cui, spesso, vagavano "indisturbati" nell'azienda agricola e nel giardino di casa di esso ricorrente;

- che il Comune di Malalbergo, con [provvedimento del 7.6.2001](#), aveva invitato il YY "a ricollocare in altro ambito i **cani** presenti nella struttura" perché inadatta "al loro ricevimento in quanto non ultimata e non in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle norme igienico sanitarie";

- che, però, tali disposizioni erano inosservate e la situazione si era andata sempre più aggravando, tant'è che le immissioni di **rumore** provenienti dal canile erano divenute non più tollerabili, impedendo il riposo di esso ricorrente e della sua anziana madre sofferente di ipertensione arteriosa;

- che i **cani** anche di grossa taglia (doberman e rottweiler) lasciati liberi di girovagare, mettevano "a repentaglio" l'incolumità di tutti coloro, clienti compresi, che frequentavano la sua azienda "La Speranza".

Ciò premesso, il XX chiedeva ordinarsi, in via d'urgenza, al YY, titolare dell'allevamento "Bologna Dogs", "l'immediato sgombero dei **cani**" ivi "alloggiati con conseguente divieto di allevamento e vendita di animali nell'azienda sita in Altedo, via Bassa Inferiore n. 64".

In subordine il ricorrente chiedeva che venisse ordinato al YY di realizzare le opere di completa insonorizzazione del canile e di adeguata recinzione, in ogni caso con condanna del predetto al risarcimento di "tutti i danni materiali, fisici e morali" da lui subiti, spese rifuse.

Il YY, nel costituirsi in giudizio, contestava la sussistenza dei presupposti necessari per la concessione del richiesto provvedimento cautelare e, liberamente sentito all'udienza del 28.11.2001, pur respingendo ogni addebito, si dichiarava disposto "entro la fine dell'anno... a coibentare il capannone al fine di limitare ulteriormente il disturbo provocato dall'abbaiare dei **cani**".

Stante la mancata esecuzione di tali opere nel termine indicato, veniva disposta una C.T.U. volta ad accertare "l'intensità" delle lamentate immissioni di **rumore** provenienti dal canile. All'esito il G.D., con ordinanze 31.5.2002 e 22.11.2002, premesso che gli accertamenti peritali avevano confermato l'effettiva sussistenza di un "incremento significativo dei livelli sonori" nell'abitazione del ricorrente, soprattutto nelle ore notturne, ordinava al YY "di provvedere alla completa insonorizzazione del canile secondo le modalità concordate tra le parti" o stabilite, "in caso di mancato accordo,... da un consulente tecnico d'ufficio specializzato nel settore".

Non avendo le parti raggiunto un bonario componimento, veniva disposta C.T.U. per accertare la natura e l'entità delle opere di insonorizzazione necessarie a rendere tollerabili le immissioni di **rumore** in questione.

All'esito il G.D, con ordinanza resa all'udienza dell'8.7.2003, ordinava al YY "di dare esecuzione" entro il 30.9.2003 "al progetto (delle opere fono isolanti) dell'ing. Montioni" depositato in atti dallo stesso YY, interventi ritenuti idonei dal C.T.U. prof. Ing. Alessandro Cocchi.

Le opere realizzate dal YY in attuazione del detto provvedimento venivano contestate dal XX per cui veniva disposta una nuova C.T.U. per accertare l'effettiva riduzione dei "livelli di rumorosità" del canile ed individuare, in caso contrario, i "possibili rimedi".

All'esito il G.D., con ordinanza del 30.3.2004, dato atto che il C.T.U. Tiziano Turini aveva "evidenziato l'inadeguatezza degli interventi di fono isolamento eseguiti" dal YY ed aveva anche escluso, considerata la particolare situazione dei luoghi, "che ulteriori interventi" potessero "eliminare l'inconveniente lamentato", riteneva sussistenti i presupposti di cui [all'art. 700 c.p.c.](#), ed ordinava al YY "la chiusura dell'allevamento e la collocazione dei **cani** altrove entro il termine di mesi due", assegnando il termine di 30 giorni per l'inizio del giudizio di merito.

A ciò provvedeva XX che con atto di citazione notificato il 9.5.2004 ribadiva quanto già esposto in sede cautelare, insistendo per la conferma del provvedimento d'urgenza, con condanna del YY al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la "condizione di perenne rumorosità e disagio" nella quale lui e la sua famiglia erano costretti a vivere.

Il convenuto YY rimaneva contumace.

Nel frattempo l'attore XX, con ricorso depositato il 19.11.2004, premesso di aver "tentato invano di porre in esecuzione il provvedimento cautelare" chiedeva, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., l'adozione dei provvedimenti opportuni per porre in esecuzione l'ordinanza cautelare del 30.3.2004.

Il YY, comparso personalmente all'udienza del 12.2.2005, si opponeva all'accoglimento dell'istanza.

Il Giudice, con [ordinanza in data 8.3.2005](#), disponeva di dare esecuzione, mediante l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, all'ordinanza 30.3.2004 di evacuazione, ex [art. 700 c.p.c.](#), di tutti i **cani** presenti presso l'allevamento "Bologna Dogs" sito in Altedo via Bassa Inferiore n. 64 con apposizione di sigilli alle gabbie ed agli altri eventuali ricoveri degli animali. Disponeva, altresì, che i **cani**, una volta evacuati fossero rimessi nella disponibilità del YY e, in caso di suo rifiuto, venissero custoditi presso il canile comunale di Malalbergo o di altri Comuni limitrofi, autorizzando l'U.G. ad avvalersi dell'ausilio della Polizia Municipale di Malalbergo e dei Servizi Veterinari dell'A.S.L. competente.

Proseguiva frattanto il giudizio di merito. Il YY si costituiva solo in fase di istruttoria con comparsa depositata all'udienza del 24.5.2006 contestando il fondamento delle domande proposte nei suoi confronti.

Assunte le prove per testi sui capitoli dedotti dall'attore la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.

Motivi della decisione

Va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione "di carenza di legittimazione passiva" proposta dal convenuto YY sul rilievo che "l'allevamento in questione" non sarebbe oggetto di una sua personale "attività di impresa", bensì "espressione delle finalità perseguite dall'Associazione Bologna Dogs", per cui il XX avrebbe dovuto formulare le proprie domande nei confronti della suddetta associazione, ai sensi [dell'art. 18 c.c.](#)

Invero l'eccezione, oltre ad essere inammissibile perché sollevata per la prima volta in comparsa conclusoria e quindi tardivamente, è anche manifestamente infondata ove si consideri che nella precedente fase cautelare il YY ebbe a riconoscere di "gestire direttamente" l'allevamento di via

Bassa Inferiore n. 64 in Altedo, sia pure "per conto" di una non meglio identificata "associazione Bologna Dogs". E che costituendosi nel presente giudizio di merito nulla ha poi eccepito sulla titolarità dell'allevamento e sulla proprietà del fondo e dei **cani** ivi custoditi: fatti e circostanze che, peraltro, risultano confermati sulla base di tutti gli accertamenti eseguiti negli anni 2001-2002 dall'E.N.P.A. (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali - v. doc. prodotti dal XX nel giudizio cautelare), nonché dei provvedimenti adottati dal Comune di Malalbergo (doc.4,5 XX) e dalla Polizia Municipale (v. verbale 8.12.2001 di accertamento, a carico del YY, della violazione delle norme sull'anagrafe canina).

Sotto altro profilo il YY - sempre solo nelle sue difese conclusive - ha eccepito anche che l'attore sarebbe privo di interesse rispetto alla domanda di chiusura del canile, avendo l'Ufficiale Giudiziario, con verbale in data 14.12.2005, accertato che in loco "non vi sono più **cani** nelle gabbie e/o negli altri ricoveri presenti".

Anche tale assunto non può essere condiviso.

In primo luogo perché dal richiamato verbale non risulta essere stata adottata alcuna delle misure indicate nell'ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c., ed inoltre perché le osservazioni del YY risultano, comunque, smentite sia dalle deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 24.5.2006, che dagli accertamenti eseguiti il 16.7.2007 dal servizio veterinario dell'Azienda USL di Bologna a Polizia Municipale di Malalbergo. Alla suddetta data, e dunque successivamente all'accesso dell'U.G. del 14.12.2005, "presso l'allevamento Bologna Dogs di proprietà di YY" furono, infatti, rinvenuti ben 38 **cani** (doc.20 att.), il che conferma che il canile era ancora attivo nonostante la disposta inibitoria. Non si può pertanto ragionevolmente dubitare della persistenza di un concreto interesse del XX all'accoglimento di tutte le domande da lui proposte.

Passando all'esame del merito, è sicuramente provata l'illiceità delle immissioni di **rumore** provenienti dall'allevamento di **cani** del YY per tutta la fase cautelare.

Il C.T.U. Tiziano Turrini, dipendente dell'ARPA, in esecuzione degli incarichi peritali conferitigli nel 2002 e nel 2003, ha accertato che le immissioni di **rumore** nell'abitazione del XX, provocate dai latrati e dall'abbaiare dei **cani** del convenuto YY, superavano notevolmente, ed in maniera costante, i limiti differenziali di 5 dB(A) e di 3 dB(A) fissati dal [D.P.C.M. 14.11.1997](#) rispettivamente per il periodo diurno e notturno, e tali conclusioni, frutto di accurate indagini e di precisi rilievi tecnici, possono essere sicuramente condivise. Basti dire che, come emerge dagli atti, l'allevamento del YY è situato quasi a ridosso del confine con l'azienda agricola "La Speranza" (v. fotografie allegate alle C.T.U.), ed a circa 30-40 mt. dall'abitazione del XX, e che il capannone del YY è "del tutto carente sotto il profilo acustico" (v. 2^a C.T.U. Turrini), ed ha ospitato, a volte, anche oltre 60 **cani** ed ha capienza sufficiente per circa 85-90 elementi (v. C.T.U. ing. Cocchi). Confermano tale situazione anche le relazioni di servizio dei CC di Malalbergo che nei mesi di maggio e giugno 2001 ebbero modo di constatare che telefonando al XX presso la sua residenza di via Bassa Inferiore n. 64, le comunicazioni erano disturbate dall' "intenso prolungato latrare dei **cani**" del "vicino allevamento" (v. doc. prodotti dal XX nella fase cautelare). E contrariamente a quanto sostenuto dal YY, il lamentato disturbo deve ritenersi tutt'ora sussistente e pressoché invariato, sia sulla base delle deposizioni dei testi Montaguti, D'Elia e Gieri, sia perché, come si è detto, l'attività di allevamento è continuata nonostante l'inibitoria disposta in sede cautelare.

Tali risultanze, unite al mancato rispetto delle distanze minime fra strutture adibite alla custodia di **cani** e edifici destinati ad uso abitativo imposte dalla normativa urbanistica (v. P.R.G. e Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria acquisiti in sede cautelare), considerata la non realizzabilità "di realistici interventi di mitigazione sonora" (v. 2^a C.T.U. Turrini), tenuto conto delle pessime condizioni igieniche del canile, con conseguente inevitabile aumento dell'abbaiare dei **cani**, evidenziate dalle relazioni di servizio nn. 236/2002, 239/02, 240/02 dell'E.N.P.A. (il 29.3.2002 le guardie zootecniche rinvennero carcasse di animali morti dietro il capannone del YY, mentre nel successivo mese di aprile accertarono la presenza di 70 **cani**

lasciati senza cibo né acqua per intere giornate - v. doc. prodotti dal XX all'ud. 23.4.2002) portano all'accoglimento della domanda del XX di chiusura dell'allevamento di **cani** "Bologna Dogs", con le modalità già disposte con l' [ordinanza dell'8.3.2005](#), costituendo questa l'unica misura idonea ad eliminare il disturbo lamentato.

Tutto ciò premesso, è appena il caso di osservare come la continua esposizione a rumori oltre la **normale tollerabilità** all'interno della propria abitazione, limiti in maniera rilevante la libertà individuale e comporti un peggioramento delle condizioni di vita sociale e familiare, per cui appare fondata la domanda dell'attore di risarcimento dei danni non patrimoniali da lui subiti.

Ininfluenza, sotto tale profilo, è l'accertamento sulla natura della condotta del convenuto e cioè, se il fatto illecito in contestazione integri o meno gli estremi di reato atteso che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte "il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite della riserva di legge correlata [all'art. 185 c.p.](#) (.) giacché ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, di diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge (..) di riparazione del danno non patrimoniale" (Cass. n. 8827/03; n. 8828/03; n. 15022/05; Corte Cost. n. 233/03).

Considerate tali premesse, il danno non patrimoniale, inteso in senso ampio, subito dal XX va liquidato, in via necessariamente equitativa, nella somma di Euro. 10.000,00, determinata all'attualità, comprensiva, cioè, di rivalutazione e di interessi, somma che appare congrua tenuto conto del fatto che l'attore da otto anni lavora e vive, notte e giorno, in una situazione ambientale caratterizzata da inquinamento acustico con sicuro pregiudizio dei suoi normali ritmi di vita provocandogli grave disturbo e rendendo difficoltoso il riposo notturno (v. certificato medico in atti da cui risulta che soffre di insonnia, con conseguente stato di nervosismo, stanchezza, irritabilità; v. anche deposizione dei testi Montaguti e D'Elia).

Va invece respinta la domanda del XX di risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno.

La vicinanza dell'allevamento ed il fatto, confermato in istruttoria, che i **cani** del YY si sono introdotti, in più occasioni, nell'azienda agricola "La Speranza", possono non aver giovato all'immagine dell'azienda del XX, mancano però sicuri elementi di giudizio per poter collegare, sotto il profilo causale, il calo dei redditi di lavoro dal 2000 in poi, alla condotta illecita del convenuto.

Le spese seguono la soccombenza.

Le spese liquidate in atti per le esperire C.T.U. vanno poste definitivamente a carico del YY.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo:

1) - condanna il convenuto YY a chiudere l'allevamento "Bologna Dogs" sito in Altedo, via Bassa Inferiore n. 64, disponendo che, in caso di mancata osservanza, alla presente sentenza sia data attuazione con le modalità indicate nell' [ordinanza in data 8.3.2005](#);

2) - condanna YY al pagamento, a favore dell'attore XX, della somma di Euro. 10.000,00, a titolo di risarcimento dei danni per cui è causa;

3)- condanna il convenuto YY al rimborso, a favore del XX, delle spese di lite che liquida per la fase cautelare, in Euro. 6.115,79 per spese (comprese quelle di C.T.P.), Euro. 1.100,00 per diritti ed Euro. 3.500,00 per onorari di avvocato; e che liquida per il presente giudizio di merito in Euro. 337,16 per esborsi, Euro. 900,00 per diritti ed Euro. 4.000,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.;

4)- pone le spese delle C.T.U., come già liquidate in atti, definitivamente a carico del convenuto YY.

Così deciso in Bologna il 27 maggio 2008

Depositata in Cancelleria il 30 MAR 2009